



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2106

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m. e i., articolo 8 bis, comma 7 bis - approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio".

Il giorno **19 Dicembre 2025** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

FRANCESCA GEROSA

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con l'articolo 2 della legge provinciale 1 agosto 2025 n. 5 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027” [Legge provinciale di assestamento 2025] il Legislatore provinciale ha rivisto le misure a sostegno della natalità mediante parziali modifiche alla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere familiare e della natalità [Legge provinciale sul benessere familiare], in particolare prevedendo all'art. 8 *bis*, rubricato *“Misure per la natalità”*, un nuovo comma 7 *bis* che introduce un assegno di natalità in favore dei nuclei familiari residenti in provincia di Trento in cui è nato o è stato adottato un terzo figlio, a partire dal 1° gennaio 2026, fino al compimento del decimo anno di età.

La legge provinciale di assestamento 2025 ha inoltre previsto che i criteri per la concessione della nuova misura, nonché le modalità e i tempi della sua erogazione, ed ogni altro aspetto necessario alla sua attuazione, siano definiti con deliberazione della Giunta provinciale, che può introdurre anche specifici elementi di valorizzazione dell'occupazione femminile, nonché ulteriori condizioni per l'accesso e il mantenimento della misura.

L'intervento economico introdotto dal nuovo comma 7 *bis* ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie numerose, come identificate dalla legge sul benessere familiare, con la finalità di introdurre una misura di contrasto alla denatalità, costituita da un sussidio economico che dia l'opportunità di pianificare la nuova nascita nel nucleo familiare beneficiario ed al contempo far fronte, con periodicità, alle esigenze di cura e assistenza senza aggravare la condizione economica familiare esistente al momento della domanda di concessione.

Il nuovo assegno di natalità si compone di una quota fissa per il sostegno alla nascita del terzo figlio ed una quota premiale, finalizzata a valorizzare l'occupazione femminile ed accompagnare il reinserimento lavorativo della madre. La misura accompagna il nucleo familiare fino al raggiungimento del decimo anno di età del terzo figlio minore e/o adottato.

L'ammontare complessivo della quota fissa dell'assegno di natalità, legato anche alla condizione economico patrimoniale del nucleo familiare, è determinato, al momento di accesso alla misura, con riferimento all'indicatore ICEF Famiglia (definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 29 agosto 2025) e secondo tre scaglioni o fasce, rispettivamente con indicatore ICEF

famiglia \leq a 0,40 [Fascia a]), con indicatore ICEF famiglia $>$ a 0,40 [Fascia b]) e \leq 0,70, $>$ allo 0,70 o senza presentazione Icef [Fascia c]).

Nello specifico, si prevede quanto segue:

- Fascia a) l'importo riconosciuto è di massimo € 48.000,00, erogabili in quote mensili dell'importo di € 400,00;
- Fascia b) l'importo riconosciuto è di massimo € 30.000,00, erogabili in quote mensili dell'importo di € 250,00;
- Fascia c) l'importo riconosciuto è di massimo € 30.000,00, erogabili in quote mensili

dell'importo di € 250,00.

Alla quota fissa accede la madre che, alla nascita/adozione del terzo figlio è occupata o dimostri di aver versato contributi previdenziali negli ultimi cinque (5) anni per almeno dodici (12) mesi, anche non continuativi. Per ottenere il beneficio la madre deve possedere i requisiti di residenza e cittadinanza previsti dal DPP 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg.. Il nuovo nato deve essere il terzo figlio della madre, ed appartenere allo stesso nucleo familiare degli altri due figli; per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico. Nel testo dei criteri, allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono indicati nel dettaglio i requisiti per il mantenimento dell'assegno.

La prima domanda di accesso alla quota premiale può essere presentata dalla madre a partire dal compimento del terzo anno di vita del terzo figlio e fino al sesto anno di vita non compiuto, secondo i requisiti e le condizioni dettagliate nei criteri allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La domanda annuale successiva alla prima può essere presentata fino al compimento del decimo anno di vita del bambino. La quota premiale è quantificata in euro 200,00 mensili.

Considerata la natura dell'intervento economico descritto, le sue finalità e caratteristiche, si intende inquadrare la sola quota fissa con la caratteristica dell'ICEF Famiglia $\leq 0,70$, tra i sussidi previsti dall'art. 34, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al contempo, per le ragioni sopra descritte, si ritiene di demandare la gestione ed erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa della Provincia autonoma di Trento, coerentemente ai criteri in approvazione.

Al fine di permettere la messa a regime del nuovo sistema di gestione delle domande dell'assegno per il terzo figlio disciplinato dai criteri approvati con il presente provvedimento, come previsto dall'articolo 12 degli stessi criteri, per l'anno 2026, per i nati entro il 30 settembre 2026, la domanda per la quota fissa dell'assegno è presentata entro il 31 dicembre 2026 in deroga ai termini previsti in 90 giorni dalla nascita, con efficacia retroattiva ai fini dell'erogazione per gli assegni spettanti.

I criteri in approvazione contengono inoltre le disposizioni di coordinamento con le altre misure provinciali esistenti e quelle di natura transitoria già previste con altre leggi provinciali.

Per l'attuazione del nuovo assegno di natalità per il terzo figlio, si ritiene pertanto di approvare con il presente provvedimento, quale allegato parte integrante e sostanziale il seguente documento denominato "criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio".

Vista l'urgenza del provvedimento, l'acquisizione preventiva dei pareri di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.6/2016, – nel frattempo comunque richiesti – viene demandata ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Decreto del presidente della provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg,
- visto il D.Lgs. 118/2011;
- vista la legge provinciale 1° agosto 2025, n. 5;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio”, di cui all'articolo 8 bis, comma 7 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm.ii., allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di demandare all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa della Provincia Autonoma di Trento, la gestione ed erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio;
- 3) di far fronte alla copertura degli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento con i fondi stanziati sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
- 4) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati entro i termini previsti dalla normativa statale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio

CAPO I Assegno di natalità per il terzo figlio

Articolo 1 Oggetto

1. La presente disciplina, in attuazione dell'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale 2 marzo 2011, 1 e s.m. e i. (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) di seguito legge provinciale sul benessere familiare, definisce le condizioni ed i requisiti di accesso all'assegno di natalità in favore dei nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un terzo figlio, nonché i criteri di concessione, le modalità ed i tempi della sua erogazione.

Articolo 2 Assegno di natalità per il terzo figlio

1. L'assegno di natalità è una misura economica riconosciuta una sola volta e rivolta ai nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un terzo figlio, composto da una quota fissa, differenziata anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, ed una quota premiale finalizzata a sostenere e valorizzare l'occupazione femminile ed accompagnare il reinserimento lavorativo della madre.

CAPO II della Quota fissa dell'assegno di natalità

Articolo 3 Condizioni e requisiti di accesso e mantenimento della quota fissa

1. L'assegno di natalità è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali dal 1° gennaio 2026 è nato o adottato un terzo figlio. La madre biologica o adottiva ed i figli devono appartenere allo stesso nucleo anagrafico.
2. Può accedere all'assegno di natalità la madre del terzo figlio, esercente la potestà genitoriale, che al momento della nascita/adozione è in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza previsti dall'art. 2, comma 1 lett. *0a)* e *0b)* del DPP 14 dicembre 2020,n. 18-31/Leg¹.
3. Requisito ulteriore per accedere all'assegno è che, alla nascita/adozione del terzo figlio, la madre deve essere occupata o deve aver versato contributi previdenziali negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi, anche non continuativi. Per la presente disciplina si considera madre lavoratrice:
 - a. la dipendente con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato inteso come collaborazione coordinata e continuativa,
 - b. l'autonoma con partita IVA.
4. Per l'intera durata del beneficio la madre e il terzo figlio devono avere residenza sul territorio della Provincia autonoma di Trento, coincidente con lo stesso nucleo familiare, e la madre deve esercitare la responsabilità genitoriale sul terzo figlio minore, pena la decadenza di cui all'art. 10.
5. Per il mantenimento dell'assegno è inoltre presupposto necessario che il terzo figlio, a

¹ **oa)** cittadino italiano o di un Paese facente parte dell'Unione europea, o familiare degli stessi, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso per protezione internazionale; "ob) residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno due anni negli ultimi dieci;

partire dal terzo anno di vita, risultati iscritto presso Istituti scolastici o equiparati, comprese le scuole dell'infanzia nel territorio della Provincia, o iscritto presso Istituti scolastici o scuole dell'infanzia nei territori limitrofi delle Province e Regioni confinanti, pena la decadenza di cui all'art. 10. Sono esclusi da tale vincolo i minori adottati.

Articolo 4 Determinazione della quota fissa dell'assegno di natalità

1. La determinazione dell'ammontare complessivo della quota fissa dell'assegno di natalità è legata alla condizione economico patrimoniale del nucleo familiare, e si compone come di seguito:
 - Fascia a) per il nucleo familiare da valutare che rientra nell'indicatore ICEF famiglia \leq a 0,40, l'importo massimo riconosciuto è di € 48.000,00, erogabili in massimo n. 120 quote mensili dell'importo di € 400,00;
 - Fascia b) per il nucleo familiare da valutare che rientra nell'indicatore ICEF famiglia $>$ a 0,40 e \leq 0,70 l'importo massimo riconosciuto è di € 30.000,00, erogabili in massimo n. 120 quote mensili dell'importo di € 250,00;
 - Fascia c) per il nucleo familiare da valutare che rientra nell'indicatore ICEF famiglia $>$ allo 0,70 o non presenta Icef, l'importo massimo riconosciuto è di € 30.000,00, erogabili in massimo n. 120 quote mensili dell'importo di € 250,00.
2. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo alla nascita/adozione e fino al compimento del decimo anno di vita del figlio.
3. Per le Fasce a) e b) di cui al comma 1 la quota fissa dell'assegno è erogata a titolo assistenziale e come tale, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. Per la Fascia c) di cui al comma 1 la quota fissa dell'assegno è rilevante ai fini fiscali IRPEF.
4. Si considera l'indicatore ICEF Famiglia relativo ai redditi e patrimonio dei due anni antecedenti la domanda.

Articolo 5 Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota fissa

1. La domanda per l'accesso alla quota fissa dell'assegno di natalità è presentata dalla madre, esercente la potestà genitoriale, entro 90 giorni dalla nascita/adozione del figlio per il tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.
2. Il possesso delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 3 sono dichiarati nella domanda come sussistenti alla data di nascita.

Articolo 6 Concessione ed erogazione della quota fissa

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con proprio provvedimento riconosce alla richiedente l'accesso alla misura per la durata prevista dai presenti criteri, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, e concede l'importo complessivo spettante.
2. L'erogazione della quota fissa dell'assegno avviene con cadenza mensile, a decorrere dal mese successivo alla nascita e fino al compimento del decimo anno di età del terzo figlio, in via posticipata e con valuta entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento; per ciascun anno la rata di dicembre è pagata entro la fine del mese di gennaio.

CAPO III della Quota premiale dell'assegno di natalità

Articolo 7 Riconoscimento della quota premiale

1. Condizione per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è che la richiedente sia già beneficiaria della quota di cui al capo II, al momento di presentazione della domanda. La domanda può essere presentata dal compimento del terzo anno di vita del bambino in presenza delle condizioni di seguito descritte.
2. La quota premiale è riconosciuta annualmente alla richiedente, sino al decimo anno di età del terzo figlio, che in sede di domanda dimostri di aver lavorato almeno 180 gg nell'anno precedente alla data della domanda, anche non continuativi. E' ammesso il contratto part time di almeno 20 ore settimanali.
3. Si considera madre lavoratrice:
 - a. la dipendente con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato inteso come collaborazione coordinata e continuativa,
 - b. l'autonoma con partita IVA.
4. Se lavoratrice autonoma, viene verificato il versamento della contribuzione minima obbligatoria riconosciuta anche verso le "casse previdenziali di categoria".
5. La quota premiale è quantificata in € 200.00 mensili ed è rilevante ai fini fiscali IRPEF.
6. La quota premiale si compone di 12 mensilità decorrenti dal mese successivo alla domanda. A scadenza è necessario presentare nuova domanda per ottenere la prosecuzione.

Articolo 8 Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota premiale

1. La prima domanda per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è presentata per il tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale:
 - a. per il figlio naturale: dal terzo anno al sesto anno di vita del bambino, non compiuto;
 - b. per il figlio adottato: dal terzo anno al sesto anno di vita non compiuto del bambino se adottato prima del terzo anno di vita, o dal provvedimento giudiziale di adozione per gli altri anni successivi.
2. La domanda annuale successiva alla prima può essere presentata fino al compimento del decimo anno di vita del bambino.

Articolo 9 Concessione ed erogazione della quota premiale

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa concede annualmente con proprio provvedimento la quota premiale dell'assegno.
2. La medesima Agenzia provvede agli adempimenti di cui al comma precedente entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. L'erogazione della quota premiale dell'assegno, avviene con cadenza mensile in via posticipata e con valuta entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento; la rata di dicembre è pagata entro la fine del mese di gennaio.

CAPO IV *Disposizioni comuni e transitorie*

Articolo 10 Decadenza

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa effettua controlli periodici nell'arco temporale di erogazione del beneficio e dichiara la decadenza dell'assegno di natalità, di una o di entrambe le quote, nel caso di assenza o perdita delle condizioni e dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 7,. Alla decadenza consegue il recupero degli indebiti ai sensi del successivo comma 4.
2. Nel caso di perdita dei requisiti il recupero delle somme avviene con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita, dalla data dell'evento in caso di decesso del figlio, con recupero delle somme indebitamente erogate.
3. Nel caso di decesso della madre, la quota fissa dell'assegno viene corrisposta con vincolo di destinazione al figlio beneficiario, in un'unica soluzione e per l'importo residuo, a colui che esercita la tutela sul minore.
4. Nel caso in cui invece è accertata la mancanza delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura, il recupero delle somme avviene dalla concessione dell'intervento economico, con recupero delle somme indebitamente erogate.
5. Il recupero degli indebiti può avvenire anche mediante compensazione con altre provvidenze, diverse da quelle erogate a titolo di invalidità e per la tutela dei minori, concesse dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa al richiedente o ad altro componente del medesimo nucleo familiare.

Articolo 11 Assoggettabilità fiscale alle quote

1. Alle quote assoggettate a ritenuta ai fini fiscali IRPEF viene applicata la ritenuta minima vigente tempo per tempo.

Articolo 12 Disposizioni transitorie e di coordinamento con altre misure provinciali

1. Per l'anno 2026, per i nati entro il 30 settembre 2026 , la domanda per la quota fissa dell'assegno è presentata entro il 31 dicembre 2026 in deroga ai termini di cui all'art. 5 con efficacia retroattiva ai fini dell'erogazione per gli assegni spettanti.
2. Le famiglie dove al 31 dicembre 2025 sono presenti tre o più figli, alla nascita o adozione nel biennio 2026-2027 di un ulteriore figlio beneficiano dell'assegno di natalità per il terzo figlio previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1. In quest'ultimo caso, pertanto, contestualmente alla proposizione della nuova domanda di cui all'art 5 dei presenti criteri, la richiedente è tenuta a dichiarare di essere beneficiaria dell'assegno di cui all'art 8 bis comma 3 della LP 1/2011.
3. Nel caso previsto al comma 2, l'eventuale assegno erogato ai sensi dell'art 8 bis comma 3 della LP 1/2011 anche per i figli successivi al secondo nati entro il 31 dicembre 2025 cessa dal mese successivo alla nascita del figlio per cui spetta il nuovo assegno disciplinato dalle presenti disposizioni. L'eventuale recupero degli indebiti erogati avviene con le modalità previste dall'art. 10 comma 6.